

ADEMPIMENTI DI TKS BROKER SRL IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

La normativa in materia di antiriciclaggio impone agli operatori del settore assicurativo, compresi gli intermediari assicurativi, di adempiere specifici obblighi di identificazione e valutazione della clientela, al fine di mitigare (o per quanto possibile eliminare) il rischio che il sistema finanziario venga utilizzato per finalità illecite.

Nella sottoscrizione e gestione dei contratti assicurativi per conto delle Compagnie partner, TKS Broker Srl (di seguito, TKS Broker o il Broker) adotta pertanto specifici presidi per la gestione del rischio antiriciclaggio.

Di seguito, sono descritte le modalità di identificazione della clientela adottate da TKS Broker, intermediario iscritto nella Sezione B del RUI al n. B000575758, ai sensi della normativa in vigore, e dai collaboratori che con essa collaborano.

1. CRITERI NELL'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nell'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il Broker, e per esso i suoi collaboratori, prestano particolare attenzione ai seguenti profili:

- attenta applicazione delle misure di adeguata verifica tramite raccolta di documenti e informazioni aggiornati e, in particolare, di adeguata verifica rafforzata quando ne ricorrono i presupposti (alto rischio di riciclaggio), tramite acquisizione delle informazioni documentate sull'origine dei fondi in sede di versamento del premio e al momento dei versamenti aggiuntivi, specie se provenienti dall'estero;
- identificazione di tutti i soggetti che sono coinvolti nel contratto di assicurazione, compresi terzo pagatore e cointestatari.
- osservanza dell'obbligo di astensione e/o segnalazione dell'operazione quando ricorrono indici di anomalia e/o incongruenze tra le informazioni fornite e quanto risulta dalla documentazione raccolta.

Nell'ambito della propria attività, il Broker identifica il cliente secondo le modalità indicate nella presente procedura.

2. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, il Broker, per il tramite dei propri collaboratori, dovrà procedere allo svolgimento dell'attività di adeguata verifica della clientela:

- a) quando viene instaurato un "rapporto continuativo" e quindi in ogni caso di sottoscrizione di polizze assicurative delle Compagnie partner con i quali il Broker ha instaurato specifico accordo di libera collaborazione diretto e/o indiretto;
- b) quando sono eseguite operazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (quindicimila/00) (ossia, l'incasso di premi per un importo pari o superiore ad euro 15.000), indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate (riscatti totali, parziali e versamenti aggiuntivi);

- c) quando, nell'ambito di un rapporto già instaurato, si sospettino fenomeni di riciclaggio, sulla base degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) quando vi sono dubbi sulla completezza, veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti.
- d) in caso di trasferimento della polizza da parte di un altro intermediario.

In ogni caso, su richiesta della Compagnia, qualora venga rilevato un innalzamento del rischio di riciclaggio associato ad un determinato cliente, il Broker si impegna ad effettuare nuovamente l'adeguata verifica, adottando eventualmente su indicazione della Compagnia, anche misure rafforzate di adeguata verifica.

Gli obblighi di adeguata verifica dovranno essere eseguiti con riguardo alle sole operazioni/ rapporti instaurati in relazione a prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita elencati nell'art. 2, comma 1, Codice delle Assicurazioni.

TKS Broker si impegna rinnovare le verifiche antiriciclaggio relative alla clientela ogni qual volta intervenga un'operazione occasionale che comporti una movimentazione di capitali da parte e verso il cliente (riscatti e versamenti aggiuntivi), indipendentemente dall'importo trasferito.

3. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Gli obblighi di adeguata verifica consistono nell'identificazione del cliente prima della sottoscrizione del contratto assicurativo o dell'esecuzione dell'operazione occasionale tramite acquisizione dei dati identificativi previa esibizione di un documento di identità non scaduto o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

In tutti i casi in cui vige l'obbligo di adeguata verifica della clientela, ai sensi del precedente paragrafo 1, il collaboratore, mediante la compilazione della proposta di polizza e dei relativi allegati forniti dalla Compagnia partner, nonché del proprio modulo di adeguata verifica della clientela, dovrà compiere le seguenti attività:

- a) identificare il cliente/contraente (ossia, colui che sottoscrive il prodotto assicurativo distribuito), il terzo pagatore (laddove presente), il beneficiario e l'eventuale esecutore;
- b) identificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo del cliente e del beneficiario;
- c) verificare l'identità dei soggetti sopra elencati;
- d) ottenere informazioni sullo scopo del rapporto continuativo (i.e. polizza);
- e) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Tale controllo deve essere commisurato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

L'identificazione della clientela viene effettuata tramite modulo AML messo a disposizione del Broker dalle Compagnie partner.

La copia del documento di identità è conservata da TKS Broker.

Per i clienti ad alto rischio antiriciclaggio, il Broker, su indicazione della Compagnia partner, esegue l'adeguata verifica rafforzata (-> par. 5), raccogliendo, oltre alle informazioni richieste in via ordinaria, informazioni documentate sull'origine dei fondi utilizzati per il pagamento del premio o del versamento aggiuntivo e intensificando la frequenza e la qualità delle verifiche nell'ambito del controllo continuativo.

!!! Devono sempre essere considerati AD ALTO RISCHIO, per cui deve essere svolta l'adeguata verifica rafforzata, le seguenti tipologie di clienti:

- I clienti che abbiano collegamenti con paesi terzi ad alto rischio;
- I clienti PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE;
- I clienti IDENTIFICATI A DISTANZA (se rilevante);
- I clienti per i quali sia stata inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta;
- I clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi elevati

4. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Il Broker, tramite i propri collaboratori, identifica i clienti raccogliendo le seguenti informazioni e documenti:

SOGGETTO	INFORMAZIONI e DOCUMENTAZIONE
<p>Contraente persona fisica</p>	<p>I collaboratori dovranno procedere all'acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato, previa esibizione di un documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità (ad esempio il passaporto), di cui viene acquisita e conservata copia non modificabile in formato cartaceo o elettronico.</p> <p>I dati identificativi minimi da raccogliere in relazione al cliente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome; - codice fiscale; - luogo di nascita; - data di nascita; - nazionalità; - indirizzo di residenza e domicilio se diverso; - tipo, numero identificativo e autorità di rilascio di qualsiasi documento di identificazione esibito, nonché data di emissione e di scadenza. - la sussistenza della qualifica di PEP. <p>Sono considerati validi per l'identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la carta di identità; - il passaporto; - la patente,

	<p>I documenti raccolti devono essere in corso di validità e devono essere conservati dall'intermediario.</p> <p>Le stesse informazioni e documenti raccolte per il cliente persona fisica sono acquisiti per l'identificazione dell'Esecutore e Co-intestatario.</p>
<p>Contraente persona giuridica</p>	<p>Dovranno essere raccolte informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta ed estremi dell'iscrizione presso il registro delle imprese o delle persone giuridiche, nonché negli albi tenuti dalle eventuali Autorità di vigilanza di settore.</p> <p>Dovranno inoltre essere raccolti i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visura ordinaria camerale aggiornata; • Copia documento di identità e codice fiscale del Titolare effettivo, identificato secondo i criteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente; • Copia documento di identità e codice fiscale dell'esecutore, acquisendo i documenti sulla sussistenza del potere di rappresentanza; • Copia documento di identità e codice fiscale dell'Assicurato (che, nel caso sia diverso da contraente, è il titolare effettivo del contratto di assicurazione); <p>Se il cliente coincide con organizzazioni senza scopo di lucro, sarà necessario acquisire, oltre alle informazioni già acquisite, anche le informazioni relative alla classe di soggetti che beneficiano delle attività svolte.</p> <p>Se si tratta di trust, è prevista l'acquisizione anche di copia dell'ultimo atto istitutivo, delle informazioni in merito alle finalità perseguite dalle parti, all'identità del trustee e dei beneficiari (identificando i criteri per l'individuazione dei beneficiari) e alle modalità di esecuzione del trust</p>

	stesso.
Terzo pagatore (se presente)	<p>Il Collaboratore è tenuto ad identificare anche il terzo pagatore, che sarà registrato come controparte dell'operazione, richiedendo allo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli stessi documenti identificativi e i dati previsti per l'identificazione del cliente/contraente; • le informazioni relative al rapporto tra il cliente e il terzo pagatore; • le informazioni integrative per accertare eventuali anomalie desumibili dalla relazione dichiarata o dai mezzi di pagamento utilizzati.
Beneficiario (identificato al momento della sottoscrizione se indicato in modo nominativo o irrevocabile)	<p>In fase di designazione:</p> <p>Qualora la designazione del beneficiario avvenga in forma non nominativa, facendo riferimento a categorie (c.d. eredi), le informazioni acquisite all'atto di designazione dovranno essere sufficienti a determinare l'identità del beneficiario al momento della liquidazione della prestazione.</p> <p>se il beneficiario è una persona giuridica, si acquisiscono le stesse informazioni richieste per l'identificazione del cliente – persona giuridica.</p> <p>L'identificazione completa del beneficiario, con acquisizione del documento d'identità in corso di validità, è effettuata dalla Compagnia al momento della liquidazione della prestazione assicurativa oppure quando viene comunicata per iscritto la rinuncia del contraente al potere di revoca e la dichiarazione del beneficiario di voler profittare del beneficio ai sensi dell'art. 1921 c.c.</p> <p>È effettuata dall'intermediario:</p> <p>➔ Nel caso in cui il beneficiario venga identificato come irrevocabile sin dal momento della sottoscrizione della</p>

	<p>proposta;</p> <p>➔ Nel caso in cui al beneficiario siano applicate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.</p> <p>Documentazione raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se persona fisica, copia documento di identità e codice fiscale;• Se persona giuridica, le stesse informazioni richieste per il Contraente persona giuridica.
--	--

Gli adempimenti di cui ai punti precedenti dovranno essere posti in essere alla presenza fisica del cliente e dell'eventuale esecutore. Non è invece necessaria, ai fini dell'identificazione, la presenza del beneficiario e del titolare effettivo (e dei relativi eventuali esecutori).

4.1. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Broker è tenuto ad acquisire i dati relativi al Titolare effettivo del cliente/beneficiario nel caso in cui sia una persona giuridica.

L'identificazione del Titolare effettivo deve avvenire:

- all'atto della sottoscrizione, se l'identificazione è riferita al cliente;
- al momento del pagamento *oppure* nel caso in cui sia identificato come irrevocabile, se l'identificazione è riferita al beneficiario.

! L'identificazione del Titolare effettivo può avvenire anche se questi non è presente al momento dell'identificazione. Sarà il sottoscrittore (legale rappresentante della persona giuridica) a dare all'intermediario i dati del Titolare effettivo.

L'intermediario dovrà in ogni caso richiedere:

- la visura camerale;
- i documenti di identità dei soggetti che possono essere identificati come titolari effettivi;
- ogni altro documento idoneo a documentare la proprietà o il controllo della persona giuridica da parte del soggetto indicato come Titolare effettivo.

Il **TITOLARE EFFETTIVO** è identificato secondo i criteri che seguono:

<p>Criterio primario</p>	<p>Proprietà diretta o indiretta: il titolare effettivo dei clienti che siano persone giuridiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Se il cliente è una società di capitali: per l'identificazione del titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
<p>Criterio secondario</p>	<p>Controllo: qualora non sia identificabile il titolare effettivo sulla base dei criteri sopra esposti, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza del controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza rilevante.
<p>Criterio residuale</p>	<p>Titolarietà: se non risulta possibile identificare il soggetto che esercita il controllo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.</p> <p>Il collaboratore dovrà conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del</p>

	<p>titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato con il criterio residuale, delle ragioni per cui non è stato possibile individuare la proprietà diretta o indiretta.</p> <p>Se il soggetto da identificare è una fondazione, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fondatori, ove in vita;b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;c) i titolari dei poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. <p>Se l'assicurato è diverso rispetto al contraente, allora l'assicurato è il titolare effettivo del rapporto e dovrà essere acquisita copia della documentazione identificativa dell'assicurato medesimo (carta di identità o documento equipollente in corso di validità e codice fiscale).</p>
--	---

4.2. IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Qualora, sulla base delle informazioni fornite dal cliente o acquisite in fase di verifica delle stesse, quest'ultimo, il beneficiario o il titolare effettivo risultino essere persone politicamente esposte, rientrando nelle categorie individuate dal Decreto, il collaboratore è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e attendere che sia autorizzato l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo, anche nel caso di designazione di nuovi beneficiari o di versamenti aggiuntivi non obbligatori.

Al fine di verificare la sussistenza di questa qualifica occorre avere riguardo per le informazioni fornite dal soggetto e per il beneficiario al momento della liquidazione. Inoltre, potranno essere tenute in considerazione le informazioni acquisite presso fonti attendibili inclusi i siti internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza, così come altre basi dati di natura commerciale.

Le informazioni oltre ad essere tratte da fonti informative esterne potranno altresì provenire anche dalle Compagnie o da altri intermediari.

Nel caso di instaurazione del rapporto continuativo, il Broker sarà tenuto ad acquisire un'attestazione del cliente circa l'origine dei fondi impiegati nel rapporto e provvede a verificarne il contenuto in base ai documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad altre attestazioni.

Nei casi in cui il cliente non rilasci la necessaria autorizzazione o non fornisca l'attestazione richiesta, il collaboratore si **astiene** dalla sottoscrizione della polizza o dall'esecuzione dell'operazione.

Sono **Persone Politicamente Esposte**, ai fini antiriciclaggio le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. In particolare:

<p>Devono essere considerati PEP coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:</p>	<ul style="list-style-type: none">- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;- direttore generale di ASL e di azienda
--	--

	<p>ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
<p>familiari di persone politicamente esposte</p>	<p>I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.</p> <p>Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;</p> <p>le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.</p>

5. ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Il collaboratore è tenuto a svolgere l'adeguata verifica rafforzata nel caso in cui si presentino situazioni particolari quali:

- a. **clienti ad elevato rischio di riciclaggio.** Devono sempre essere considerate ad alto rischio le seguenti ipotesi:
- i clienti e beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio;
 - i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti, beneficiari e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
 - i clienti per i quali sia stata inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta, fino a quando l'impresa acquisisca informazioni idonee a ridurre il rischio di riciclaggio;
 - i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero per le quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;
 - i pagamenti del premio effettuati tramite trasferimento di asset;

- i conferimenti che vengono effettuati mediante fondi o altri valori mobiliari;
- b. Persone Politicamente Esposte;
- c. contratti con interposizione fiduciaria;
- d. trasferimenti da e verso l'estero.

I fattori di rischio elevato possono quindi riguardare tanto le figure del cliente, del beneficiario e dei rispettivi titolari effettivi, quanto i rapporti continuativi e le operazioni, nonché le aree geografiche di interesse.

Nelle ipotesi sopra elencare, siete quindi tenuti a:

- acquisire ulteriori informazioni documentate relative al cliente e al titolare effettivo, al fine di svolgere una più approfondita valutazione della natura e dello scopo del rapporto;
- intensificare la frequenza delle verifiche;
- approfondire il livello di profondità delle analisi svolte.

A titolo esemplificativo, si richiamano:

- per la verifica dell'**identità del cliente**, informazioni:
 - sull'assetto proprietario e di controllo del cliente (se si tratta di persona giuridica, tramite acquisizione della visura camerale);
 - sulla reputazione del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo o notizie pregiudizievoli sugli stessi, acquisite da fonti pubblicamente accessibili;
 - sulla situazione economica di familiari e di coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari;
 - su attività esercitate, anche in passato, dal cliente, dal beneficiario e dal titolare effettivo;
- per la determinazione dell'**origine dei fondi impiegati**:
 - atto di compravendita (nel caso in cui il cliente dichiara che essi derivano dalla vendita di un immobile o di una proprietà);
 - dichiarazione di successione (nel caso in cui si dichiara che il denaro è stato ereditato);
 - estratto conto bancario attestante la movimentazione dei fondi in entrata e in uscita sul c/c (nel caso di derivazione dei fondi da operazioni di disinvestimento o di cessione di partecipazioni societarie o smobilizzi di varia natura);
 - bilanci, dichiarazioni dei redditi, attestazioni provenienti dal datore di lavoro, buste paga o qualsivoglia documentazione utile a determinare che i fondi derivano dallo svolgimento di attività lavorativa.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle ipotesi di interposizione fiduciaria o trasferimenti da e verso l'estero (soprattutto se non giustificati da un'esigenza del cliente). In questa circostanza, il Broker sarà tenuto ad indagare l'effettiva provenienza/destinazione dei fondi, mediante l'acquisizione dei documenti giustificativi sopra indicati.

6. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Il Collaboratore si impegna a conservare i documenti acquisiti in fase di adeguata verifica, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale, oppure in copia avente efficacia probatoria.

La documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni dalla data di chiusura del contratto/esecuzione dell'operazione occasionale.

Il collaboratore dovrà in ogni caso garantire la pronta disponibilità su richiesta da parte della Compagnia partner o delle Autorità. La documentazione conservata deve consentire lo svolgimento delle analisi effettuate. In particolare, è necessario poter ricostruire univocamente:

- la data di instaurazione del rapporto o di conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

7. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il Broker assicura la formazione e l'aggiornamento dei propri collaboratori in materia di antiriciclaggio. La formazione erogata deve essere in linea con le disposizioni vigenti e con gli indirizzi e le direttive fornite dalle Compagnie partner.

Le ore di aggiornamento e formazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al fenomeno del finanziamento del terrorismo, sono considerate valide ai fini del conseguimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale di cui agli artt. 110 e 111 del CAP e le relative disposizioni attuative.

Il Broker si impegna inoltre a fornire ai propri collaboratori i programmi specifici eventualmente predisposti dalle Compagnie partner e a mettere a disposizione le procedure e gli strumenti operativi necessari ad assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.

8. OBBLIGO DI ASTENSIONE

Il Broker ha l'obbligo di astenersi dall'eseguire l'operazione o dall'instaurare il rapporto continuativo, valutando in ogni caso se effettuare una segnalazione sospetta, qualora non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei termini sopra illustrati o qualora emergano anomalie tali da non rendere possibile l'instaurazione o l'esecuzione del rapporto.

Questo significa che:

- Se il cliente **RIFIUTA** di trasmettere/consegnare la documentazione richiesta o se **RIFIUTA** di fornire le informazioni richieste, il collaboratore dovrà:
 - o Astenersi dal concludere la polizza;
 - o Contattare, in via riservata, il Responsabile SOS di Compagnia per valutare l'eventuale segnalazione di operazione sospetta alla UIF dello "stesso cliente" o in relazione alla "stessa operazione".

9. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo di segnalare come "sospetta" ogni operazione della quale, indipendentemente dall'importo, sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La conoscenza, l'intenzione, la finalità o il sospetto di riciclaggio sono dedotte da circostanze di fatto obiettive desunte dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del Broker e del proprio collaboratore ed acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

Rilevano in tal senso gli indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali definiti da Banca d'Italia.

Pertanto, se sorgono dubbi sul comportamento del cliente o vi sono motivi ragionevoli di sospetto che (i) siano in corso o che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo oppure (ii) i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, il Broker:

- invia tempestivamente una comunicazione di natura riservata al Responsabile SOS della Compagnia, affinché lo stesso possa valutare di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'UIF;
- valuta esso stesso, dopo essersi confrontato con la Compagnia e dopo aver approfondito le caratteristiche del cliente, la sussistenza di specifici indicatori di anomalia e la tipologia di comportamento tenuto, di effettuare una segnalazione SOS;
- si astiene dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto, in ogni caso di sospetto e in ogni caso nel caso di impossibilità oggettiva di completare l'adeguata verifica.

Se riceve dalle Compagnie indicazioni in relazione agli "stessi clienti", il Broker valuta le informazioni ricevute e, qualora ritenga fondato il sospetto, tenuto conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, effettua la segnalazione all'UIF.

Tutte le comunicazioni relative alle segnalazioni sospette sono effettuate secondo una modalità riservata.

Il Broker effettua l'eventuale segnalazione sospetta tramite il proprio Amministratore Delegato.

DOCUMENTI RICHIESTI IN FASE DI NUOVA SOTTOSCRIZIONE/VERSAMENTO AGGIUNTIVO SULL'ORIGINE DEI FONDI

A) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE SEMPRE, QUALSIASI SIA L'ORIGINE DEI FONDI

- CONTABILE BANCARIA DEL BONIFICO ESEGUITO;

B) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA :

- ORIGINE DEI FONDI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE
 - COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI / CU / BUSTA PAGA
 - CONTABILE BANCARIA DEL BONIFICO ESEGUITO
- ORIGINE DEI FONDI: REDDITI DA IMPRESA
 - COPIA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA VISURA AGGIORNATA DELLA SOCIETÀ.
 - CONTABILE BANCARIA DEL BONIFICO ESEGUITO
- ORIGINE DEI FONDI: DISINVESTIMENTO
 - ESTRATTO CONTO DOVE SI EVIDENZIA L'ACCREDITO DELL'IMPORTO DISINVESTITO
 - SE POLIZZA: MODULO DI
 - CONTABILE BANCARIA DEL BONIFICO ESEGUITO
- ORIGINE DEI FONDI: EREDITÀ O DONAZIONE
 - CERTIFICATO DI SUCCESSIONE O ATTO DI DONAZIONE
 - ESTRATTO CONTO DOVE SI EVIDENZIA L'ACCREDITO DELL'IMPORTO RICEVUTO IN EREDITÀ O DONAZIONE
 - CONTABILE BANCARIA DEL BONIFICO ESEGUITO
- ORIGINE DEI FONDI: VENDITA IMMOBILE
 - ESTRATTO CONTO DOVE SI EVIDENZIA L'ACCREDITO DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLA VENDITA
 - ATTO DI VENDITA /ROGITO
 - CONTABILE BANCARIA DEL BONIFICO ESEGUITO

IL BROKER SI RISERVA DI CHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE SE UTILE ALLA COMPLETA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE.